



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Il Presidente della terza sezione civile

(delegato, in base alle tabelle dell'organizzazione dell'ufficio, all'esame delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro ex art. 814 c.p.c. per le materie di competenza della terza sezione civile)

emette la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 814, comma 2, c.p.c. con cui il dott. *Parte_1* - nato a Napoli in data 08/03/1967, residente in Afragola (NA) alla Via Ludovico Ariosto n. 10, C.F., elettivamente domiciliato in Casavatore (NA) alla Via F. Palizzi n.15 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Brillante (C.F.: *C.F._1*), dal quale è rappresentato e difeso – ha esposto di aver svolto le funzioni di arbitro unico, a ciò designato dal Presidente dell'ODCEC Tribunale Ordinario di Napoli nord, per la risoluzione della controversia insorta tra la *Controparte_1* poi *CP_2* (C.F.: *P.IVA_1*), e *[...]* *Parte_2* (C.F.: *C.F._2*), pronunciando il relativo lodo arbitrale rituale e liquidando, per l'opera prestata, le spese e gli onorari per complessivi € 7.000,00, con condanna delle parti in via solidale ai sensi dell'art. 814 c.p.c., ed ha, non avendo le parti accettato la proposta di liquidazione, chiesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 814, comma 2, c.p.c., di dichiarare la congruità delle spese e onorari siccome

liquidati nell'ordinanza arbitrale del 30.04.2022;

lette le note depositate dal ricorrente a seguito del decreto interlocutorio del 7/7/2025;
visto l'art. 814, comma 2, c.p.c., che dispone che il presidente del tribunale nel cui circondario si trova la sede dell'arbitrato, determina l'ammontare delle spese e dell'onorario;

ritenuto che l'importo di cui alla proposta di liquidazione, siccome determinato dal dott. **Pt_1** anche in riferimento ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, la cui applicabilità alla specie non appare in contrasto con il combinato disposto del d.m. 140 del 2012 (che non determina in termini espressi i compensi spettanti ai dottori commercialisti per le funzioni arbitrali) e del d.m. n. 55 del 2014 (che, invece, quei compensi fissa per le medesime attività svolte dagli avvocati), potrebbe essere individuato quale utile termine parametrico nel caso in esame;

rilevato che l'art. 814, comma 2, c.p.c. dispone che il presidente del tribunale provvede "sentite le parti";

considerato che il contraddittorio è stato instaurato e le parti hanno depositato proprie note;

lette le memorie delle parti;

rilevato che non appare convincente l'argomento – svolto dalla **CP_2** – secondo cui andrebbero applicate le tariffe della Camera arbitrale di Bologna, cui aveva fatto inizialmente riferimento l'istante, così – ad avviso della **CP_2** – "autolimitando" le sue pretese;

ritenuto, invece, che, secondo quanto già anticipato con il decreto dell'8/12/2025, possano e debbano trovare applicazione i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014;

p.q.m.

determina in 7.000,00 € l'onorario spettante al dott. **Parte_1** per l'attività svolta, da maggiorarsi degli accessori di legge se dovuti, in conformità con la proposta da

lui formulata.

Aversa, 22/1/2026.

dott. Michelangelo Petruzzello